



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Tel. 045/6660477 int. 4 - Fax 045/6660485

e-mail: tributi@comune.buttapietra.vr.it

UFFICIO TRIBUTI

DISPOSIZIONI I.C.I. 2010

DESCRIZIONE DELLE ALIQUOTE

<p style="text-align: center;"><u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> escluse dall'imposizione ai sensi del D.L. 93/2008</p> <p>Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario che coesistano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. soggettività passiva ICI in capo ad una persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;2. iscrizione dell'immobile in una categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9;3. la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto (<u>l'abitazione principale deve corrispondere alla residenza anagrafica</u>, salvo prova contraria fornita dallo stesso contribuente)	
<p style="text-align: center;"><u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> Categoria catastale A/1 - A/8 - A/9</p>	<p>5,0 (cinque) PER MILLE DETRAZIONE €120,00</p> <p>DETRAZIONE €190,00* * solo per casi particolari - consultare delibera C.C. o contattare l'ufficio tributi</p>
ALTRI IMMOBILI - altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	7,0 PER MILLE

FABBRICATI ASSIMILATI ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE

esclusi dall'imposizione ai sensi del D.L. 93/2008

1. **ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA e COLLATERALE fino al 3° grado** e le relative pertinenze: l'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento e fino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'evento cessa. **E' obbligatorio presentare una specifica dichiarazione, su appositi modelli predisposti dal servizio tributi e disponibili sul sito internet del Comune (ICI modulistica), entro l'anno solare in cui si intende avvalersi della agevolazione; la stessa non ha carattere retroattivo.**
N.B. Il soggetto che ha in uso gratuito l'immobile deve:
 - a. aver raggiunto la maggiore età;
 - b. avere la residenza anagrafica nel fabbricato;
 - c. essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani.
2. **CASA POSSEDUTA DAL CONIUGE NON ASSEGNATARIO (*)**
3. **UNITA' IMMOBILIARE DELLE COOP. EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA ASSEGNATE AI SOCI**
4. **ALLOGGI IACP o ATER**
5. **ABITAZIONE POSSEDUTA a titolo di proprietà o usufrutto da SOGGETTO ANZIANO o DISABILE CHE HA ACQUISITO LA RESIDENZA IN UN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE a condizione che la stessa non risulti locata**

PERTINENZE

Le **ptinenze** dell'abitazione principale godono dell'esenzione stabilita per l'abitazione principale.

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale i box o posti auto, cantine ... di cui alle categorie catastali C6, C2 o C7 distintamente iscritte o iscrivibili in catasto.

La condizione di pertinenza ai fini I.C.I. opera ai sensi dell'art. 817 c.c. ossia nel caso in cui il fabbricato sia destinato in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero è riconosciuta la detrazione annua di €120,00= (Detrazione €190,00 solo per casi particolari - consultare delibera C.C. o contattare l'ufficio tributi) a condizione che non risultino locate; l'aliquota ICI da applicare è quella del 7 per mille.

(*) **Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale**, considera tale fabbricato abitazione principale (escluso dall'imposizione ai sensi del D.L. 93/2008). La disposizione del presente comma si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Le esenzioni e/o agevolazioni devono sempre essere rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione che ha comportato le medesime.

Ai fini del calcolo di imposta, il mese si considera intero se il possesso si protrae per più di 14 giorni.

Rimane l'obbligo di rivalutare le rendite catastali dei fabbricati del 5% e il reddito dominicale dei terreni del 25%.

Il versamento dovrà essere effettuato:

- Su c/c n. **63203749** intestato a **COMUNE DI BUTTAPIETRA - SERVIZIO TESORERIA – ICI ORDINARIA** presso qualsiasi **sportello postale e presso il Banco Popolare di Verona S.Prospiero S.Geminiano Ag. Di Buttapietra**

Oppure

- **tramite modello di versamento F24** utilizzando i seguenti codici tributo (nella SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI) :

3901	ICI – abitazione principale
3902	ICI - terreni agricoli
3903	ICI - aree fabbricabili
3904	ICI - altri fabbricati
3906	ICI - interessi per ravvedimento operoso
3907	ICI - sanzioni per ravvedimento operoso

La prima rata va pagata entro il **16 GIUGNO** e la seconda rata va pagata dal **1° al 16 DICEMBRE**. Il contribuente ha comunque la facoltà di provvedere al versamento dell'ICI dovuta in **unica** soluzione con versamento **entro il 16/06/2010**.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta totale annua da versare è uguale o inferiore a €5,00=. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I bollettini c/c/p di versamenti sono disponibili presso il Comune – Ufficio Tributi, l'Ufficio Postale e/o la Banca Popolare, ag. Di Buttapietra.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: Il **tardivo versamento (anche di un solo giorno)** può essere regolarizzato usufruendo del ravvedimento operoso (al fine di evitare l'applicazione della sanzione del 30% prevista per legge), come segue:

- 1) pagamento entro 30 giorni dalla scadenza sanzione ridotta al 2,5 %;
- 2) pagamento entro un anno dalla scadenza: sanzione ridotta al 3,00 %.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

La regolarizzazione del pagamento con il ravvedimento operoso evita l'applicazione della sanzione del 30% prevista per legge.

(Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tributi).

Il contribuente è ancora tenuto alla presentazione della **DICHIARAZIONE ICI** (modello ministeriale -IN 3 COPIE), da presentarsi entro la data di scadenza della dichiarazione redditi, quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico. Per fare un esempio, se i dati sono **INTERAMENTE** rilevabili dagli atti notarili non è necessario presentare la dichiarazione; viceversa (casi tipo: diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta, valore aree fabbricabili, modifiche catastali in seguito a ristrutturazioni o nuove edificazioni...) l'obbligo dichiarativo permane.

RICHIESTA INFORMAZIONI

- ❖ Orario apertura al pubblico Ufficio Tributi:
dal martedì al venerdì 09.00 - 12.30
- ❖ Tel. 045/6660477 int. 4 Fax 045/6660485
- ❖ E-mail tributi@comune.buttapietra.vr.it

INFORMAZIONI INTERNET

www.comune.buttapietra.vr.it (Servizi comunali - tributi - ICI)
www.finanze.it (fiscaltà locale - ICI) **per visualizzare la delibera del Consiglio Comunale**
www.ancicnc.it